

RICEVUTO

11 MAR. 2008

POLIMERI EUROPA

Prot. N. 049

**COMUNE DI SARROCH**  
Provincia di Cagliari  
**SETTORE TECNICO**



(Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica)

**CONCESSIONE EDILIZIA N. 005 DEL 03.03.2008**

**QUESTO UFFICIO**

- Vista l'istanza presentata in data 12.06.2007 Prot. n. 4754 dalla SOCIETÀ POLIMERI EUROPA S.P.A., con sede in SARROCH – S.S. 195 Km.18.800 – Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03823300821
- 01768800748, relativa alle opere di "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO DI STABILIMENTO" all'interno dello stabilimento industriale POLIMERI EUROPA, in esecuzione del progetto redatto dall'Ing. SARDU PEPPINO iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3748;
- Visti gli atti tecnici ed amministrativi;
- Visto il vigente Piano Urbanistico Comunale;
- Visto il parere favorevole dell'Azienda U.S.L. n.8 di Cagliari – Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Prot. n. 6171 del 01.08.2007,
- Visto il Benestare del CASIC Prot. n. 1748/UTG/LD/ld del 29.06.2007;
- Vista la Determinazione della R.A.S. Assessorato Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio governo del territorio e Tutela del Paesaggio per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, n. 311/RE del 31.12.2007, Prot. n. 3762/RE;
- Vista la legge 9 Gennaio 1989 n.13, così come modificata dalla legge 27 Febbraio 1989 n. 62 ed il D.M. 14 Giugno 1989 n.236 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti i regolamenti in materia di urbanistica ed edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza sul lavoro, circolazione stradale etc.;
- Viste le leggi 17 Agosto 1942 n.1150; 6 Agosto 1967 n.765; 28 Gennaio 1977 n.10; 5 Agosto 1978 n.457; 25 Maggio 1982 n.94 e successive modificazioni ed aggiunte;
- Vista la legge 28 Febbraio 1985 n.47, come modificata ed integrata dalla legge 23 Dicembre 1994 n.724 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'articolo 4 della legge 4 Dicembre 1993 n.493, come sostituito dal comma 60, articolo 2 della legge 23 Dicembre 1996 n.662;
- Viste le leggi 1 Giugno 1939 n.1089; 29 Giugno 1939 n.1497; 8 Agosto 1985 n.431; 6 Dicembre 1991 n.394;
- Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- Vista la legge 5 Marzo 1990 n.46 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 Dicembre 1991 n.447;
- Vista la legge 9 Gennaio 1991 n.10 ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.412;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

- 1) Dovranno trovare applicazione, tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose;
- 4) Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino dello stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo periodo di tempo;
- 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) Gli assiti di cui al paragrafo tre od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutt'altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) L'Ufficio Comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 9) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti, il nuovo fabbricato, saranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta del Direttore dei Lavori;
- 10) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) Dovranno essere infine osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche;
- 12) Il titolare della concessione, il committente, il direttore e l'assunzione dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione trova applicazione la legge 28 febbraio 1985, n.47;
- 14) Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi, (Viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
- 15) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:  
Ditta proprietaria – Impresa – Progettista – Direttore dei lavori – Estremi della presente concessione;

16) Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori il titolare della concessione edilizia dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.

In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

17) La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità.

In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;

18) E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n.373 del 30 Aprile 1976 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.1052 del 28 Giugno 1977 e D.M. del 23 Novembre 1982 relativi al contenimento del consumo energetico, in particolare è fatto obbligo di rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.192 - Art.8, relativo all'attuazione della direttiva 2002/91/CE per il rendimento energetico nell'edilizia;

19) Tutte le materie di risulta provenienti da scavi e demolizioni dovranno essere trasportate in discarica autorizzata.

Il titolare della Concessione edilizia ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Vigili Urbani del Comune il giorno e l'ora in cui intende effettuare i trasporti; la violazione della presente norma potrà comportare la sospensione dei lavori fatti salvi gli altri provvedimenti di legge;

20) Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari nelle quote e nelle dimensioni conformemente agli elaborati allegati alla concessione edilizia;

21) Le aree libere dovranno essere adeguatamente e decorosamente sistemate;

22) Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dal Comune per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori, dalla normativa di legge vigente (L.47/85 e L.R.23/85);

23) Il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere sono solidalmente responsabili delle trasgressioni con il titolare della concessione edilizia.

24) E' fatto obbligo, qualora nel corso della realizzazione delle opere e comunque di lavori coevi e successivi vengano in luce reperti archeologici, documenti e beni culturali in genere soggetti alla tutela della legge 1 Giugno 1939 n.1089, e successive modificazioni, che ne sia tempestivamente informata la Soprintendenza Archeologica;

25) Avverso il presente provvedimento, si ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di giorni 60 (sessanta), dal ritiro della presente.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare per iscritto entro 5 giorni l'avvenuto inizio dei lavori.**

**Dato atto che al fini del rilascio della presente concessione la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'Art.3 della Legge 28 gennaio 1977 n.10:**

per quanto riguarda la corresponsione degli Oneri Concessori: mediante versamento sul c.c.p. n.16665093 dell'importo pari ad Euro 1.144,98 - Bollo P.T. n. 403 del 29.02.2008;



## CONCEDE

Alla Società POLIMERI EUROPA S.P.A., sopra generalizzata, di eseguire i lavori di cui trattasi sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro il **03.03.2009**, pena la decadenza, e ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito ai sensi dell'Art.4, quinto comma, della Legge 28 Gennaio 1977 n.10 dovrà essere richiesta concessione per la parte non ultimata.

Ai sensi e per gli effetti del Comma 8 - Art. 3 del D.Lgs. 14.08.1996 n.494, modificato dal Comma 10 - Art.86 del D.lgs 30.09.2003 n.276 e dal Comma 2 - Art.20 del D.Lgs. 06.10.2004 n.251, il concessionario prima dell'inizio lavori dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo, generalità e codice fiscale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché della medesima impresa dovrà fornire:

- Dichiarazione in merito all'organico annuo distinto per qualifica comprensiva di dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Certificato di regolarità contributiva o D.U.R.C.; solo in caso di mancato rilascio della certificazione da parte dell'ente preposto potrà essere prodotta apposita e specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Inoltre ai sensi dell'Art.6 del D.P.R. 29.09.1973 n. 605 modificato dal Comma 332 dell'Art.1 della Legge 30.12.2004 n.34 vanno indicati, qualora non forniti in sede di richiesta, i codici fiscali:

- del titolare della concessione o autorizzazione edilizia o del dichiarante;
- dell'impresa esecutrice dei lavori;
- del progettista;
- del direttore dei lavori.

**In assenza di tali documentazioni o in caso di variazione dell'impresa esecutrice senza avviso, l'efficacia della Concessione Edilizia è sospesa in forza di legge.**

Dalla residenza municipale, 03.03.2008

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Patrizia Murroni)  
*Patrizia Murroni*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Raffaele Sundas)



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente Concessione Edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

IL DICHIARANTE

Vista la richiesta presentata in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ con allegato il titolo di proprietà e la dichiarazione del Direttore Lavori;

- Vista la Concessione Edilizia che precede;

VOLTURA

La presente Concessione Edilizia al Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ il quale con il ritiro della presente copia si obbliga di fatto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla concessione di cui sopra ed al pagamento di tutte le somme dovute.

Dalla residenza municipale il \_\_\_\_\_